

LE COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI NELLA GESTIONE DEGLI ESPOSTI RELATIVI AL RUMORE, 28 ottobre 2025

Domande e risposte

Domanda: *L'autorizzazione comunale ex art. 15 del 2/R/2014 prescinde dalla necessità di deroga ex art. 16 del medesimo regolamento? L'autorizzazione ex art 15 regolamento regionale (prevista all'art. 6 comma 1 lett h) della Legge 447 è da rilasciare a prescindere dalla necessità di deroga?*

Risposta: Sì. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della L. 447/1995, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

In caso di rispetto dei limiti tale autorizzazione può essere sostituita, anche sulla base delle indicazioni contenute nei Regolamenti comunali, da una dichiarazione del richiedente di rispetto dei limiti basata sulla valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica.

Se la valutazione attesta un possibile superamento dei limiti di immissione e/o emissione dovrà essere presentata una richiesta di deroga e l'autorizzazione del comune di cui all'art. 15 seguirà quanto disposto dall'art. 16.

Domanda: *Come si agisce in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti dirigenziali emessi per gli interventi di bonifica acustica?*

Risposta: Come riportato nell'Allegato A alla Delibera n.490 del 16 giugno 2014 "Linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico" e in linea con le indicazioni degli artt.9-10 della L.447/95, l'azione amministrativa si esercita attraverso l'attivazione del procedimento sanzionatorio, eventuale successiva diffida e eventuale ordinanza con inibitoria parziale e/o totale dell'attività secondo le specifiche inserite all'interno del Regolamento comunale sulle attività rumorose.

Domanda: *Come trattare i casi in cui l'attività rumorosa produca effetti fuori dal territorio comunale o, addirittura, fuori dal territorio regionale?*

Risposta: Il controllo dei limiti acustici deve avvenire in corrispondenza dei ricettori impattati, per cui il Comune territorialmente competente è quello di residenza dei cittadini reclamanti che potrà eventualmente prendere contatto con il Comune contermine per eseguire i controlli preventivi ed eventualmente attivare ARPA.

Domanda: *Come rispondere fattivamente agli esposti dei privati garantendo però, in un paese a vocazione turistica, l'attrattività per i giovani e il lavoro stagionale alle molteplici attività di ristoro?*

Risposta: L'obiettivo è quello di ottimizzare la presenza delle attività commerciali nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini residenti. In tal senso il Comune può agire sia con la comunicazione, aumentando la consapevolezza dei gestori e informando preventivamente i cittadini, sia individuando forme semplificate per il rilascio di autorizzazioni in deroga così come delineato nell'Allegato 4 del Regolamento Regionale DPGR 2R 2014.

Domanda: *Come è opportuno gestire una segnalazione per disturbo acustico (per attività quali ristoranti, bar ecc) esercitate in fondi/locali inseriti in contesti condominiali? Si ritiene che la problematica sia inquadrabile come privatistica, visto quanto riportato nella Premessa alle Linee guida di cui alla DGR 490/2014 (punto 6 - casi configurati come da gestire nell'ambito del Codice Civile)?*

Risposta: Se i fondi condominiali ospitano attività di tipo commerciale/produttivo rientrano pienamente negli obblighi previsti dalla L.447/95.

Domanda: *Come comportarsi in caso di segnalazione da parte di cittadino privato, per rumori interni ad immobile residenziale provenienti da immobile commerciale confinante?*

Risposta: Il Comune deve attivare la procedura descritta nell'Allegato A della DGR 490/2014 "Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL". Nel caso specifico si applica la procedura indicata nel punto "4. Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività produttive, professionali e commerciali" effettuando in particolare i controlli preliminari sulla regolarità delle autorizzazioni possedute, sul rispetto degli eventuali orari previsti dalle autorizzazioni e della attivazione di sorgenti non preventivamente dichiarate e invitando il titolare a verificare per proprio conto i livelli di rumorosità dell'attività svolta.

Domanda: *Competenze della Polizia locale*

Risposta: La Polizia locale può svolgere le azioni di controllo preventivo individuate nell'Allegato A della DGR 490/2014 Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL. Nel caso avesse nel suo organico personale TCA può procedere anche con le verifiche di tipo fonometrico. A tal fine, come illustrato nel webinar, si invita i Comuni ad investire sul rafforzamento dei propri uffici con personale TCA attivando, se possibile, anche una gestione associata della funzioni nei termini previsti dalla legge.

Domanda: *Condizionatori e musica nei locali commerciali (bar, pub)*

Risposta: Per questo tipo di attività si applica l'articolo 4 comma 1 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 che prevede, per l'esercizio di ristoranti che utilizzano impianti di diffusione sonora, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.

Domanda: *Come poter applicare le sanzioni in caso di eventi rumorosi non autorizzati, soprattutto riguardo esercizi pubblici che effettuano musica nell'ambito della propria attività senza presentare scia per pubblici spettacoli?*

Risposta: Se si tratta di attività permanente si applica l'articolo 4 comma 1 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 che prevede, per gli esercizi pubblici che utilizzano impianti di diffusione sonora, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. La mancanza di tale documentazione si prefigura come "mancata predisposizione di documentazione di previsione di impatto acustico" e viene applicata la sanzione ai sensi dell'art.12 comma 6 LR 89/98. Il gestore sarà richiamato dal Comune a presentare la documentazione di impatto acustico per attestare la regolarità delle emissioni prodotte. In caso di inerzia il Comune provvederà ad effettuare o a richiedere ad ARPAT la verifica fonometrica. In caso di inerzia o di superamento accertato il Comune potrà provvedere alla diffida. Nel caso alla diffida emessa dal Comune non conseguissero azioni da parte del titolare, il Comune può provvedere ad 'ordinare' (Art.9 L.447/95) "il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività." In caso di mancata ottemperanza all' ordinanza si può applicare la sanzione amministrativa prevista nell'Art.10 c.1 del 447/95.

Domanda: *esposti relativi a locali in centro storico*

Risposta: il riferimento è probabilmente legato al fenomeno della Movidà. Su tale tema la Regione sta vagliando la possibilità di redigere delle Linee Guida. Sulle possibili politiche di gestione degli aspetti acustici connessi alla movida si veda i contenuti delle slide del Webinar.

Domanda: *come si contrastano i Rave Party?*

Risposta: vanno trattati come problema di ordine pubblico non essendo autorizzati

Domanda: *Rumore quiete pubblica e legge Cartabia*

Risposta: Sulla Legge Cartabia l'unica novità è l'aggiunta di un comma all'art. 659 con cui si introduce la perseguibilità a querela per le ipotesi di cui al primo comma, dello stesso articolo. Siamo quindi in ambito di procedimento penale e non amministrativo.

Domanda: *Se proponete di vietare la musica nei Dehors su quali basi, poi, si può giustificare la richiesta della VIAC, dal momento che nei regolamenti la Viac sembra essere giustificata in presenza di emissioni amplificate?*

Risposta: In uno specifico regolamento legato alla concessione di suolo pubblico per i Dehors, può essere, ad esempio, inserito l'obbligo di VIAC per le attività che prevedono di proseguire oltre le ore 23.00. Le VIAC saranno basate sull'impatto del parlato degli avventori.

Domanda: *Ma il parlato degli avventori non rientra negli "schiamazzi"? Quindi problema di ordine pubblico?*

Risposta: Se il parlato degli avventori è prodotto nel contesto di un'attività economica, il suo impatto è una responsabilità del gestore. Di ciò va tenuto conto nella VIAC, se predisposta per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva. Si rimanda anche alla risposta alla domanda n.8.

Domanda: *Buongiorno. volevo sapere se il divieto di musica nei dehors stabilito dal comune di Firenze contempla anche l'ipotesi di eventi temporanei in deroga su spazi privati e/o concessionati su suolo pubblico*

Risposta: *Sono possibili eventi temporanei con musica autorizzati in deroga.*

Domanda: *E' ipotizzabile che l'applicativo georeferente di cui è stato parlato arrivi proprio dalla Regione e censisca (su inserimento dei comuni) le deroghe effettive?*

Risposta: La Regione non è a conoscenza di applicativi predisposti appositamente per questo tipo di rendicontazione. Si consiglia comunque l'utilizzo di software di georeferenziazione disponibili anche in versione open source, quale QGIS. La Regione si impegna a veicolare eventuali esperienze positive sviluppate in altre Amministrazioni.

Domanda: *Nelle autorizzazioni in deroga per manifestazioni temporanee all'aperto esistono indicazioni su orari massimi e limiti massimi da far rispettare o si deve fare riferimento solo al Regolamento Comunale (es. nel nostro caso ore 24 e 70 dB)?*

Risposta: Il Regolamento Regionale approvato con DPGR 2/R/2014, individua all'allegato 4 gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata, per le quali sono fornite indicazioni in termini di orario e limiti massimi

Domanda: *In caso di più attività vicine una all'altra (es. in una piazza), come si fa con gli strumenti che presentava Melloni a stabilire quale sia che non rispetta le prescrizioni? Avevamo pensato di metterli in una piazza del centro particolarmente problematica, ma poi ci sembrava che potesse solo servire, in caso di criticità segnalata, a far fare un "giro" alla PM invitando i vari gestori ad abbassare il volume...ma poi alzano nuovamente appena la PM si allontana...*

Risposta: Lo sviluppo di una rete di monitoraggio a basso costo ha primariamente la funzione di rendere consapevoli i gestori del livello di rumore prodotto e dall'altro consente al Comune di avere evidenza di criticità per le quali mirare i controlli (luoghi ed ore). Per ogni esercizio può essere svolta un'analisi preliminare di verifica del rispetto delle condizioni autorizzative, ma solo una misura fonometrica può stabilire il contributo delle varie attività.

Domanda: *In caso di rumore prodotto dalla permanenza di avventori che con il solo vociare superano i limiti, visto che il Comune deve risarcire perché è proprietario della strada, con quale strumento legale può provvedere allo sfollamento..*

Risposta: Se il rumore prodotto dagli avventori è riconducibile alla presenza di un'attività economica è il gestore che risponde del disturbo; negli altri casi il Comune deve mettere in campo delle azioni in grado in prima battuta di monitorare il disturbo prodotto e prendendo, nel caso di superamento, azioni per ridurre tale disturbo. Nel corso del webinar sono state illustrate alcune soluzioni già sperimentate in alcune realtà territoriali (sistemi di misurazione del rumore smart con postazioni mobili con visualizzazione in tempo reale dei livelli di rumore, tavoli di confronto permanenti tra le parti con il compito di mediare fra gli interessi dei titolari di attività di pubblico esercizio, degli organizzatori di eventi, con quelli dei residenti ecc). Tali indicazioni saranno oggetto di ulteriore approfondimento da parte del Comitato. Trattandosi di problematiche che possono necessitare del coinvolgimento delle forze dell'ordine, può essere valutato il ricorso al COSP per l'impiego di polizia e carabinieri. La regolamentazione degli orari di apertura e della distribuzione di bevande potranno costituire utili strumenti per contenere i fenomeni di disturbo.

Domanda: *quale settore comunale dà applicazione alle limitazioni di orario delle attività come bar/ristoranti e con quali atti?*

Risposta: In generale non ci sono limitazioni. Eventuali riduzioni di orario (anche in aree particolarmente critiche) possono essere imposte con ordinanza sindacale in caso, ad esempio, di superamenti dei limiti acustici. Se c'è un superamento in periodo notturno si limita l'orario alle 22.00 fino a risanamento. Nei dehors è possibile stabilire limitazioni trattandosi di concessioni rilasciate dal Comune su suolo pubblico.

Domanda: *Per consentire la realizzazione di un gruppo di controllo interno al comune può essere costituito una collaborazione tra tecnici interni e polizia municipale, vista la difficoltà di formazione del personale della PM o anche con tecnici esterno oppure si crea una situazione contestabile?*

Risposta: Un tavolo di lavoro di coordinamento tra le articolazioni del Comune che si occupano della materia è sempre auspicabile. Circa il ricorso a TCA esterni la questione è in corso di approfondimento con il MASE.

Domanda: *Due anni fa abbiamo dato un incarico come Comune a un TCA per fare rilievi fonometrici sui pubblici esercizi oggetto di esposti ma a seguito di ordinanza ci è stata contestata la competenza.*

Risposta: come precedentemente detto, la possibilità di ricorrere a TCA esterni è in corso di approfondimento con il MASE.